

STATUTO

LA VIGNA EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRIGGIANO BA VIA S.P. 60 SAN
GIORGIO SNC

Numero REA: BA - 630922

Codice fiscale: 03685740759

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

Repertorio n. 5834/4340

STATUTO DELLA

"LA VIGNA EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

CON SEDE IN TRIGGIANO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1- Denominazione - è costituita la società cooperativa sociale denominata **"LA VIGNA EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art. 2 - Sede - La cooperativa ha sede nel Comune di Triggiano (BA). La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato; Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 3 - Durata La durata della cooperativa è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta)e alla scadenza potrà essere prorogata con decisione dei soci per un tempo determinato o indeterminato, salvo in tal ultimo caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettersi alla sede della società con un preavviso di 180 giorni.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 - Oggetto sociale - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate.

Per raggiungere lo scopo sociale progetta, programma e gestisce attività formative finalizzate alla formazione di figure professionali previste dall'oggetto sociale.

Essa intende nello specifico affrontare i problemi dei soggetti socialmente svantaggiati per favorirne l'inserimento lavorativo e l'autonomia economica, promuovendo anche lo studio, la raccolta e la formazione di documentazione relativa alle problematiche delle persone socialmente svantaggiate.

Pertanto la cooperativa potrà:

- assumere ed eseguire commesse di lavori di rilegatura per conto di enti ed organizzazioni sia pubblici che privati e di qualsiasi altro committente;
- sviluppare arti grafiche editoriali e tipografiche e attività di artigianato e/o industriali varie nella lavorazioni di carta, ferro, alluminio e metalli, legno, vetro, cuoio,

resine, materie plastiche in studi, laboratori, officine e impianti corrispondenti ed adeguati;

- sviluppare attività di artigianato della creta, cartapesta, terracotta, pietra e oggettistica varia;
- sviluppare attività di restauro e trasformazione di mobili e componenti di arredamento.
- commercializzare opportunamente i beni prodotti, importando anche dai paesi emergenti materiale di artigianato e prodotti vari e organizzando la vendita al dettaglio e all'ingrosso allo scopo di creare mercati alternativi;
- riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, manutenzioni e cura del verde;
- sviluppare attività artigianali di cucito e tessitura;
- acquisire rappresentanze per la vendita di macchine industriali e/o artigianali e prodotti in genere;
- realizzare e/o modificare macchine per la produzione industriale, brevettarle e commercializzarle anche tramite propri rappresentanti di commercio;
- prestazione di servizi di pulizia e manutenzione di ambienti sia pubblici che privati, condomini e abitazioni compresi gli immobili civili e industriali, di piccola manutenzione edile quali imbiancatura, lavori idraulici, termoidraulici, falegnameria, serramenti e infissi, raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili) e gestione di impianti compreso lo smaltimento e trattamento dei rifiuti, anche speciali oltre a qualunque attività relativa alla raccolta differenziata e/o a domicilio e servizi complementari;
- prestazione di servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di edifici pubblici e, privati;
- operazioni di bonifica di aree inquinate, di lavaggio di strade urbane ed extraurbane e servizi complementari con automezzi e attrezzature specifiche;
- servizi di manutenzione e/o di gestione di parcheggi pubblici e privati, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini e fiere compreso l'allestimento di spiagge, verde pubblico e privato;
- manutenzione di strade e piazze pubbliche, per l'illuminazione pubblica e privata ivi compreso l'arredo urbano e stradale nonché lo spazzamento;
- servizi di facchinaggio e traslochi;
- servizi di portierato, guardiania e vigilanza e quant'altro affine e connesso ai servizi di sicurezza in genere presso qualsiasi ente privato e/o pubblico compreso ospedali, case di riposo, strutture sanitarie;
- gestione diretta e/o indiretta di strutture ricettive pubbliche e private, di ristorazione e turistiche, di mense e self-service aziendali private e pubbliche, gestione di bar e punti di ristoro in genere anche all'interno di strutture ricettive, ricreative compreso i CRAL, case di riposo, motel e strutture alberghiere, sale ricevimenti con prestazione ca-

tering e quant'altro affine, di cura e/o a destinazione collettiva;

- gestione di biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali e/o di interesse culturale, artistico, storico, servizi relativi a organizzazione di, mostre, mercati, meetings;
- gestione di laboratori artigianali per la lavorazione di ceramica, terracotta, porcellana, vetro, legno, ferro battuto e materiali vari ed affini, gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;
- gestione di sportelli per l'immigrazione;
- allestimento di seggi elettorali;
- gestione di servizi di pubblica utilità relativi a strutture pubbliche e/o comunali quali teatri, case di cura, di riposo per anziani, asili comunali; detti servizi comprenderanno il trasporto di persone e cose, la pulizia e manutenzione degli impianti, la raccolta dei rifiuti, la somministrazione di alimenti e bevande, l'assistenza ausiliaria e infermieristica,
- assunzione in concessione di appalti per lo svolgimento di servizi ausiliari alle attività di accertamento e riscossione di tasse e/o tributi e diritti comunali, provinciali, regionali e statali affidabili in concessione a privati;
- servizio di posta privata e servizi di disbrigo pratiche amministrative, collaterali e connessi, trasporto, smistamento, scambi di prodotti postali, recapito pacchi;
- servizi di pubblicità compresa l'attività di volantinaggio;
- gestione di sportelli di centri di assistenza fiscale;
- servizi di contabilità condominiale e aziendale;
- prestazione a terzi, compresi gli enti pubblici, di qualsiasi servizio contabile, amministrative (sistemazione archivi meccanizzati e non) e del personale con attrezzature e strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione e il controllo dei processi aziendali, compresa la prestazione di servizi di consulenza per la sicurezza informatica e del lavoro;
- gestire in proprio e per conto terzi aziende agricole, attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotto agricoli, con prevalenza dei propri prodotti, nonché la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari freschi;
- esercizio dell'attività di trasporto di merci, di persone, animali e cose, con mezzi propri e/o di terzi anche con noleggio di macchine operatrici di qualsiasi genere e portata con veicoli speciali e per materiali speciali e pericolosi nonché qualsiasi servizio inerente l'attività di trasporto in genere ivi compresa l'attività di scuola bus per conto sia di privati che di enti pubblici, servizio taxi e/o noleggio per accompagnamento anche di soggetti svantaggiati;
- gestione di stazioni di servizio, con strutture ricettive

e di ristorazione annesse (bar, ristorante, self-service, tavola calda, pizzeria e similari);

- gestione di autoparchi, autorimesse, magazzino deposito merci, servizio di spedizioni in genere, agenzia viaggi e turistica;
- di assumere appalti relativi a tutte le attività di cui sopra sia da privati che da imprese o enti privati e Pubblici. Tutto ciò dando lavoro prioritariamente ai soci, anche in ossequio ai regolamenti che saranno emanati.

La cooperativa nell'espletamento dell'attività potrà comunque operare, oltre che con i soci, anche con il lavoro dei terzi, nonché rivolgere la propria attività a soggetti non soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e/o servizio.

Essa può anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato che di Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.

La cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali nonché, tra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- a) potrà assumere, con delibera del consiglio d'amministrazione, interessenze e partecipazioni, escluso lo scopo del collocamento, in società ed altri Enti, economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, in consorzi, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni ed altra qualsivoglia garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative;
- c) la cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché per stimolare lo spirito del risparmio e della previdenza, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. N. 385/93 "Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia", dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di rispar-

mio tra il pubblico ed i soci sotto altra forma.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci - Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire, essendo nelle condizioni di farlo, gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) SOCI LAVORATORI che siano in possesso delle capacità professionali utili nei settori in cui la cooperativa opera e che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. I nuovi soci verranno iscritti nella categoria speciale dei soci in prova per un periodo non superiore a tre anni, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa sociale. I diritti e gli obblighi dei soci ammessi in prova sono definiti da un apposito regolamento interno. Al termine del triennio qualora la prova abbia dato esito positivo, il socio iscritto nella categoria speciale sarà ammesso a godere dei diritti spettanti agli altri soci con delibera del consiglio di amministrazione, il quale, in caso di esito negativo della stessa, ne delibererà l'esclusione.

b) SOCI VOLONTARI che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano le norme di legge in materia di lavoro ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Art. 7 - domanda di ammissione - Chi desideri diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Ammini-

strazione nella quale si obblighi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere;
- l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento della cooperativa e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati della società e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso la adesione.

Art. 8 - Ammissione a socio - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio d'Amministrazione. Il nuovo ammesso dovrà versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione relativa all'accettazione della domanda questa s'intende come non avvenuta.

La delibera di rigetto dell'istanza di ammissione a socio dovrà essere motivata; il presentatore della domanda potrà chiedere entro sessanta giorni, in caso di rigetto, che si pronunci l'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione dovrà illustrare nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi dei soci - Obblighi dei soci sono:

- versamento della quota sottoscritta;
- osservanza delle norme statutarie, delle delibere prese dagli organi soci e degli obblighi assunti a qualsivoglia titolo nei confronti della società.
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

Art. 11 - Recesso del socio - Oltre che nei casi previsti all'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. L'istanza di recesso del socio deve essere sempre esaminata dal Consiglio d'Amministrazione. Il re-

cesso non può essere parziale ed avrà efficacia:
- dall'accoglimento della domanda per quanto riguarda il rapporto sociale;
- dalla chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato almeno tre mesi prima, per ciò che riguarda il rapporto mutualistico.

Art. 12 - Esclusione del socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e degli organi sociali;
- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il socio deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della cooperativa;
- sia inadempiente alle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici; detti rapporti cesseranno nel caso di esclusione.

Il socio escluso dalla cooperativa può rivolgersi al Tribunale, proponendo opposizione alla delibera di esclusione, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione.

Il consiglio d'amministrazione può inoltre escludere il socio lavoratore e/o sovventore quando venga a cessare per qualsiasi causa o motivo, rispettivamente, il rapporto di lavoro o la sovvenzione effettuata.

Art. 13 - Soci sovventori - Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa allo scopo di riceverne una remunerazione. Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Art. 14 - Obblighi dei sovventori - I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno ;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 15 - Sottoscrizione soci sovventori - L'importo del capitale che deve essere sottoscritto da ciascun socio sovventore è pari al doppio di quello previsto per i soci cooperatori.

Art. 16 - domanda socio sovventore - Chi intende divenire so-

cio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta, contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ovvero, qualora trattasi di persona giuridica, l'indicazione della denominazione sociale e della sede;
- l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- l'impegno ad attenersi all'atto costitutivo o statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 17 - conferimenti dei soci sovventori - I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" sono rappresentati da quote di sovvenzione, nominative, trasferibili, del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero) cadauna, e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Art. 18 - Trasferibilità quote sovventori - La trasferibilità delle quote nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19 - Remunerazione conferimenti sovventori - Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Art. 20 - Nomina ad amministratore del socio sovventore - I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti legali dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori.

Art. 21 - Rapporti con i sovventori - Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Art. 22 - Recesso socio sovventore - Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 2437 c.c. Inoltre ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea in sede di specifiche emissioni delle quote.

Le quote dei soci receduti sono annullate.

L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli artt. 2526 e 2529 c.c..

TITOLO IV

PATRIMONIO - QUOTE

Art. 23 - Patrimonio sociale - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie);
- c) dal fondo di riserva indivisibile. La riserva indivisibile non può essere ripartita tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società;
- d) da ogni riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge.

Art. 24 - Trasferibilità delle quote - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO V

BILANCIO

Art. 25 - Esercizio sociale - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Bilancio - Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla compilazione del bilancio ed alla relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto previsto dall'art. 2429-bis c.c., deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie, e della comunità tutta; deve inoltre specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art. 27 - Destinazione degli utili - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli eventuali utili annuali destinando:

- a) al fondo di riserva legale una quota non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualisti-

ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
c) quanto residua al fondo di riserva indivisibile.
E' fatto assoluto divieto di distribuire dividendi ai soci.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Organi sociali- Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Collegio dei Sindaci, nei casi in cui è obbligatorio.

Art. 29 - decisioni dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Atto Costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente o del revisore a norma dell'articolo 2477 del Cod. Civ. , la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello dell'Atto Costitutivo, l'eventuale emissione dei titoli di debito, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Fatta eccezione per le materie riservate all'assemblea, le decisioni di competenza dei soci possono essere adottate in alternativa dall'Assemblea oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (decisioni scritte dei soci).

Le decisioni scritte dei soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente atto costitutivo che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le decisioni scritte avvengono su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno la metà del numero totale dei soci. La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a gior-

ni dieci.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto non richiede l'utilizzo di particolari formalità, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e di avere adeguata informazione. Ciascun socio, pertanto, previamente informato circa il contenuto della decisione da adottare e il termine per l'adozione, potrà esprimere per iscritto il proprio consenso ovvero il proprio dissenso inviando, presso la sede sociale, una dichiarazione contenente espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio scrivente dichiara espressamente di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il suddetto quorum deliberativo per le decisioni scritte dei soci.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni scritte dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 - Convocazione Assemblea - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto

della cooperativa, l'assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea viene convocata anche per:

a) la nomina degli amministratori, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale nei casi in cui è obbligatorio;

b) l'eventuale determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

c) la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o dell'atto costitutivo o statuto.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere individuale e può, inoltre, esserne chiesta la revoca provvisoria; il tutto a spese della cooperativa nel caso di esito vittorioso.

Art. 30 - Avviso di convocazione - La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale oppure consegnato a mani a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso deve essere indicata la data della seconda convocazione che non può aver luogo nella stessa data fissata per la prima. L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci o Revisore, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, Codice Civile.

Art. 31 - Quorum - L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. In ogni caso la delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati in adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le delibere relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno quattro quinti di questi.

Art. 32 - Voto e rappresentanza - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte. In caso di impedimento, il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio. Le deleghe di cui deve essere fatta menzione devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque soci. Il voto assembleare può essere espresso per corrispondenza o con altro mezzo di comunicazione a condizione che sia possibile accertarne la provenienza.

Art. 33 - Svolgimento Assemblea - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione salvo che su proposta di almeno cinque soci venga eletto altro socio a presiederla. L'assemblea su proposta del Presidente provvede alla nomina di un segretario che può essere anche persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni dell'assemblea devono farsi constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 34 - Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio d'Amministrazione è composto da almeno tre membri eletti dall'assemblea anche tra i non soci purché questi siano in misura non prevalente. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori non hanno diritto a compenso e ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 35 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi scritti personali da consegnarsi non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi.

Le decisioni prese con il voto determinante di un amministratore in conflitto d'interesse con la cooperativa, qualora le causino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e ove esistenti dai soggetti previsti dall'art. 2477 c.c. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art.36 - Decisioni del Consiglio di amministrazione - Le decisioni dello Consiglio di Amministrazione possono essere adottate oltre che con delibera collegiale, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto (decisioni scritte del consiglio di amministrazione).

Le decisioni scritte del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni otto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori in carica.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 37 - Poteri del Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 38 - Delega funzioni del Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi.

Non possono essere delegate in ogni caso:

- a) le materie di cui all'art. 2381 quarto comma del c.c.;
- b) i poteri in materia di ammissione, esclusione, recesso dei soci;
- c) tutte le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici dei soci.

Art. 39 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione - La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al Presidente e in caso di sua assenza od impedimento al Vicepresidente.

Art. 40 - Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale viene nominato qualora siano superati i limiti previsti al comma secondo e terzo dell'art. 2477 del c.c.. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sindaci, qualora venissero eletti tra i soci, non spetta alcun compenso.

Qualora i sindaci, per motivi di professionalità e indipendenza, venissero nominati tra i non soci, verrà corrisposto un compenso nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

Art. 41 - Competenza del Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale deve altresì accertare ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione, custodia. Il Collegio Sindacale ha anche competenza sul controllo:

- a) Della convenienza delle scritture aziendali in relazione ai principi di corretta amministrazione;
- b) Sull'osservanza e sul rispetto dei principi mutualistici della gestione sociale.

In caso di sua nomina obbligatoria il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

Art. 41 - Obblighi dei sindaci - I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e delle assemblee cui devono essere invitati. I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle assemblee e durante uno stesso esercizio sociale a due adunanze del Consiglio d'Amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea nel caso di omissione degli amministratori.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 42 - Requisiti mutualistici - E' fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire dividendi ai soci
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43. - Immodificabilità della natura di Cooperativa Sociale - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 44 - Liquidazione - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 31, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 Gennaio 1992.

Art. 45 - normativa di riferimento - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, quelle riguardanti le società a responsa-

bilità limitata.

Paolo **Milone** - vi è il sigillo

19 di 19